



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE TRE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

ORDINANZA N. 50 DEL 25/06/2026

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DISPOSIZIONI TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE SOSTA, STRADE STATALI, PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di apposite segnalazioni nonché dell'istituzionale e ordinaria attività di vigilanza di competenza è stata rilevata, nell'ambito dell'intero territorio comunale, la presenza di piante ad alto fusto ammalorate e/o non adeguatamente mantenute e, pertanto, suscettibili di caduta oltre che ingombranti e pericolose a causa dei rami che, protesi sulla sede viaria, ne limitano la visibilità ovvero nascondono i segnali stradali così interferendo con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;
- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale, e ciò soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali o forti raffiche di vento quali quelli che, negli ultimi periodi, hanno interessato il territorio comunale con sempre maggior frequenza e vigore;

Atteso dunque che, specie in occasione di eventi meteorologici eccezionali e improvvisi, il permanere di dette criticità potrebbe determinare problemi di transito, soprattutto in funzione dei mezzi di primo soccorso e di pronto intervento, e costituire evidente pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento a un'arteria stradale di rilevanza strategica quale la S.S. 11 "Padana Superiore";

Dato atto che, in caso d'incidenti dovuti all'incuria e alla cattiva manutenzione del fronte strada, sono riconducibili in capo ai proprietari frontisti responsabilità civili e penali nel caso in cui gli alberi pericolosi ovvero siepi, e/o arbusti non correttamente potati e perciò trasbordanti o caduchi dovessero compromettere la percorribilità in sicurezza della viabilità;

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura ovvero, ove non diversamente possibile, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

Visto il vigente *Codice della Strada - D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285* - e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 "fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centro abitati", 29 "piantagioni e siepi" 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno";

Visto il vigente *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Visti gli artt. 892 “*distanze per gli alberi*” e successivi del *Codice Civile*;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di apposita ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del T.U.E.L., al fine della tutela della pubblica incolumità;

Visti:

- il vigente *Regolamento di Polizia Urbana* comunale;
- la Legge 689/1981;

ORDINA

con effetto immediato:

1. a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico ricompresi nel territorio comunale di provvedere a quanto di seguito specificato:
 - a. rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - b. potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
 - c. rimozione immediata dalla sede stradale di aree pubbliche di alberi, ramagli e terriccio provenienti dai propri fondi;
2. a tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili e stradali di effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione;
3. ai proprietari dei fabbricati prospicienti le aree e la viabilità pubbliche di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Lo smaltimento del materiale organico di risulta derivante dalle operazioni di cui sopra dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di asporto rifiuti;

AVVERTE

che:

- i. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite adoperando



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

particolare cura a che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose e che il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non venga accatastato occupando la sede varia e/o le aree pubbliche;

- ii. è fatto obbligo durante l'effettuazione, nel caso di dovesse ingombrare la pubblica via, di procedere all'installazione di idonea segnaletica di avvertimento ai conducenti dei lavori in corso, così come di acquisire ogni autorizzazione e nulla osta a ciò necessario;
- iii. è fatto obbligo, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni di acquisire ogni autorizzazione e nulla osta necessari;

INFORMA

- che il Comando di POLIZIA LOCALE è incaricato dell'osservanza e dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- che le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 169,00 a € 680,00;
- che le violazioni alla presente ordinanza eventualmente non contemplate dal vigente *Codice della Strada*, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo le modalità previste dalla L. 689/1981;0;
- che, in caso di accertamento di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, i trasgressori dovranno comunque effettuare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza entro e non oltre **10 giorni** dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di ulteriore inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed addebitando tutte le spese sostenute agli stessi;
- che la presente ordinanza ha validità fino al 31/12/2026;
- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, Sezione "*Amministrazione Trasparente*", del Comune di FIESSO D'ARTICO.

AVVERTE, ALTRESI'

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avverso il T.A.R. del VENETO entro 60 giorni dalla sua notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa;
- l'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati ove non fossero eseguite;
- fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente ordinanza;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

DISPONE

che dell'adozione della presente ordinanza venga data massima pubblicità, mediante affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio comunale, la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito internet di questo Comune.

IL SINDACO
COMINATO MARCO / Namirial
S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale